

# Statuto

## Solidarietà e Cooperazione – CIPSI – ETS

### Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.lgs. n. 117), l'Associazione senza scopo di lucro denominata: Solidarietà e Cooperazione – CIPSI - (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale).

2. In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 117, nella sezione e) Reti associative, la denominazione muterà automaticamente in “Solidarietà e Cooperazione – CIPSI - (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale) – **RETE ASSOCIATIVA ETS.**”

3. In caso di iscrizione conseguita presso la sezione g) del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 46 del D.lgs. n. 117, l'Associazione integrerà la denominazione con la locuzione “Ente del terzo settore” o l'acronimo “ETS” ed ha l'obbligo di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Roma.

La variazione di sede sociale nell'ambito dello stesso comune, non comportando modifica dello statuto, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, riunita in seduta ordinaria, può istituire o sopprimere eventuali sedi secondarie, in Italia o all'estero, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 3 - SCOPI dell'ASSOCIAZIONE

Il CIPSI è una Rete associativa ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Codice del Terzo Settore che opera, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i Soci e di elettività delle cariche sociali, per il coordinamento e servizi per e fra organismi di solidarietà e di cooperazione internazionale, intendendo per tali gli ETS e gli organismi del settore privato (enti morali, istituti, associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, APS, OdV, circoli, reti, ecc.), che per Statuto perseguono obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e che attuano, senza finalità di lucro, programmi di solidarietà, cooperazione internazionale, servizio civile universale, promozione sociale ed umana.

L'Associazione è apartitica, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nello specifico finalizzate a:

- a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
- b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità di ogni individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di Diritto;
- c) prevenire i conflitti di ogni genere, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

### Art. 4 – ATTIVITA' dell'ASSOCIAZIONE

In particolare, il CIPSI opera mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera n)]; promuovendo e realizzando principalmente interventi a favore dei bambini, dei giovani, delle donne e delle fasce di popolazione più svantaggiate, ivi compresa la sovranità alimentare e la lotta alla fame, anche attraverso l'invio e l'utilizzo di volontari e personale espatriato;
- b) educazione alla cittadinanza globale, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera d)];

- c) promozione del volontariato ed organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della solidarietà e attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera i)];
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera l)];
- f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera m)];
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera o)];
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera r)];
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera u)];
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera v)];
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera w)];
- l) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281) [D.lgs. n. 117, art. 5, comma 1, lettera e)];
- m) svolgere - come previsto dall'art. 41, comma 1 – lett. b del D. lgs 117/2017 - anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri Soci, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Il CIPSI, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- a) Salvaguardare il patrimonio ideale di partecipazione popolare degli aderenti nell'ambito della solidarietà e della cooperazione internazionale;
- b) costituire "forum" consultivi di scambi di idee e di esperienze, per favorire una cultura di solidarietà, al fine di migliorare la qualità degli interventi;
- c) promuovere relazioni ed iniziative tra i popoli, anche nell'ottica del sostegno alle aggregazioni sociali localmente esistenti;
- d) realizzare e gestire direttamente programmi di solidarietà e cooperazione, promozione sociale, formazione, microfinanza, attività culturali e di informazione;

- e) fungere da interlocutore nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali e, in particolare dei vari Ministeri, dell'AICS, del Parlamento italiano, dell'Unione Europea e delle agenzie multilaterali, per esigenze di comune interesse;
- f) favorire e sostenere, con programmi ed iniziative di formazione, di solidarietà e di interscambio, il rafforzamento dei gruppi di base e dei loro coordinamenti;
- g) fornire servizi e formazione inerenti le finalità anzidette alle associazioni aderenti e a terzi;
- h) svolgere attività e progetti di SCU per i giovani;
- i) svolgere attività e progetti di volontariato, anche attraverso selezione, formazione ed invio di volontari in altri Paesi;
- j) realizzare servizi di rete associativa secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- k) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

3. Coerentemente con quanto previsto dal D.lgs 117/2017, CIPSI può collaborare con le Reti associative nazionali, ETS, consorzi, comitati e associazioni, aventi scopi analoghi, cui aderirà, nelle prerogative loro riconosciute dal comma 3 dell'art. 41 del CTS, ovvero il monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, la promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;

Il CIPSI, come disposto dal comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. 117/2017, potrà promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

Le suddette attività, fino alla iscrizione del CIPSI nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale RETE ASSOCIATIVA, saranno svolte nei limiti consentiti alle Associazioni.

4. Il CIPSI, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, CIPSI potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni e gli ETS e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

## **Art. 5 - SOCI**

1. Solidarietà e Cooperazione CIPSI è costituita da Soci

2. Possono diventare Soci del CIPSI le associazioni, gli enti, gli istituti, le fondazioni, i comitati, gli Enti del Terzo Settore – ETS, incluse le reti associative nazionali o locali, costituite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 del D.lgs. n.117, italiani e/o stranieri, che per statuto perseguono obiettivi di solidarietà, di cooperazione internazionale e di diffusione di una nuova cultura della solidarietà e della cooperazione, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti secondo la legge vigente nel loro Paese;
- b) non perseguire scopi di lucro e non essere collegati in alcun modo agli interessi di imprese commerciali ed industriali o di partiti politici, ed avere piena autonomia giuridica gestionale ed amministrativa;
- c) perseguire per Statuto obiettivi di cooperazione e solidarietà internazionale, avendone esperienza organizzativa ed operativa;
- d) avere una struttura democratica ed una base associativa ampiamente partecipata e prevedere forme di autofinanziamento per lo svolgimento delle finalità di cooperazione e di solidarietà.

3. L'accettazione dei Soci è di competenza dell'Assemblea, che delibera, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

4. Le domande di ammissione a CIPSI devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione e devono contenere la dichiarazione di accettazione:

- a) delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto;
- b) del Codice etico;

nonché ad osservare tutte le ulteriori norme, i regolamenti e le deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione.

5. La domanda dovrà essere presentata secondo forme e modalità stabilite nel Regolamento in materia di adesioni. Al medesimo Regolamento è demandata la disciplina dei limiti eventuali, nonché delle modalità di adesione all'Associazione, da parte delle Reti associative, nazionali o locali.

6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al richiedente e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio di Amministrazione, nel libro dei Soci. In caso di diniego, il presidente deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e, dal momento di accettazione del nuovo socio in Assemblea, questo assume pieni poteri, ivi compreso il diritto di voto. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la partecipazione temporanea.

8. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

#### **Art. 6 - OSSERVATORI**

Gli organismi di cooperazione, solidarietà e volontariato internazionale, che non hanno i requisiti per diventare Soci o non intendano aderire come Soci effettivi possono, su loro richiesta, diventare Osservatori. Gli Osservatori partecipano alle attività e alle campagne dell'Associazione, alle assemblee, alle campagne e agli eventuali Forum, ma senza diritto di voto e senza diritto di elettorato, attivo e passivo.

Contribuiscono, in misura ridotta rispetto ai Soci, come deliberata dall'assemblea, al bilancio generale dell'associazione.

Possono definire accordi di collaborazione ed utilizzare i servizi della Rete Associativa a condizioni concordate.

#### **Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

I Soci partecipano all'attività dell'Associazione e ne godono dei servizi da questa attivati per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci, di osservare lo Statuto e le delibere degli organi dell'Associazione.

Le quote annuali di associazione per i Soci, determinate dall'Assemblea in sede di approvazione annuale del Bilancio preventivo, devono essere integralmente versate all'Associazione entro tre mesi dalla delibera Assembleare che ne fissa l'importo. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci partecipano all'attività dell'Associazione, rappresentati dal proprio Presidente o, preferibilmente da un membro del proprio Consiglio di Amministrazione o altro rappresentante all'uopo delegato dal Presidente stesso. Il Presidente o il Delegato degli organismi Soci partecipano all'Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione.

In caso di impossibilità sopravvenuta del rappresentante designato, il Socio può provvedere alla sua sostituzione designando un membro del proprio Consiglio di Amministrazione e dandone tempestiva informazione all'Associazione.

La rinuncia e/o la revoca del mandato conferito al rappresentante dell'Organismo Socio, comporta la decadenza del rappresentante stesso dal diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione.

L'appartenenza al CIPSI ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, i Soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al CIPSI e ai suoi Soci.

#### **Art. 8 - DECADENZA E RECESSO**

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
- b) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
- c) recesso;
- d) esclusione, per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per inosservanza dello statuto, del Codice etico nonché delle ulteriori norme, dei regolamenti e delle deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione;
- e) scioglimento o estinzione;
- f) fusione, scissione e trasformazione dell'ente associato, se a seguito dell'operazione straordinaria questi non abbia più i requisiti richiesti ai Soci dall'articolo 5 dello statuto.

2. In considerazione della gravità della condotta o infrazione commessa dall'Associato, anche in ordine ad eventuali episodi di recidiva, il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma, lett. d), può essere preceduto dai seguenti provvedimenti disciplinari, adottati dal Consiglio di Amministrazione, anche in via graduata:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno.

3. Il recesso, di cui al precedente comma 1, lett. c) deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e produce effetti a termini di atto ricezione.

4. La decadenza dell'associato determinata al verificarsi condizioni di cui al precedente comma, lett. a) e b), nonché l'esclusione dell'associato determinata ai sensi della successiva lett. d) sono dichiarate dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento immediatamente esecutivo e producono effetti dalla dichiarazione di decadenza medesima (efficacia ex nunc).

L'accertamento dei casi di perdita della qualità di socio ai sensi del comma 1, lettere e) ed f) è parimenti a cura del Consiglio di Amministrazione.

5. L'associato destinatario della delibera di esclusione, ovvero della dichiarazione di decadenza, nel termine di sette giorni dalla ricezione di detti provvedimenti, può proporre istanza per il riesame all'Assemblea dei Soci. I provvedimenti sono sospesi in pendenza di ricorso.

6. La perdita della qualità di associato per uno qualsiasi dei motivi elencati nel presente articolo comporta la perdita dei diritti connessi a tale qualifica nonché la decadenza da qualsiasi incarico rivestito dalle persone fisiche che siano state indicate dall'ente decaduto o escluso e non dà diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno di riferimento né legittima, più in generale ed in accordo con gli scopi sociali, diritti sul patrimonio dell'Associazione.

7. Nell'ipotesi di decadenza dalle cariche sociali, i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, dovrà procedersi con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

#### **Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) l'organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).

#### **Art. 10 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il versamento delle quote e dei contributi annuali.

In deroga all'articolo 24 comma 3 del D.lgs. n. 117, i soci avranno diritto al seguente numero di voti:

- a) Ogni socio che abbia da 1 a 9 enti associati o affiliati, oppure fino a 99 associati persone fisiche: un voto;
- b) Ogni socio che abbia da 10 a 99 enti associati o affiliati, oppure da 100 fino a 9.999 persone fisiche: due voti;
- c) Ogni socio che abbia da 100 a 499 enti associati o affiliati, oppure da 10.000 a 99.999 associati persone fisiche : tre voti;
- d) Ogni socio che abbia oltre 500 enti associati o affiliati, oppure più di 100.000 associati persone fisiche: cinque voti.
- e) Le società profit costituite secondo le forme di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile hanno sempre diritto ad un solo voto;
- f) Per le Fondazioni aderenti, il numero di voti è proporzionale al numero dei partecipanti/aderenti e promotori, secondo i criteri stabiliti alle precedenti lettere a), b), c) ed);
- g) Per i soci a compagine sociale mista (persone fisiche ed enti) il numero dei voti da attribuire è pari alla metà della somma dei voti distintamente risultanti, per ciascuna categoria di associati, dall'adozione dei criteri dimensionali di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed)

2. IL socio che rivesta anche la qualifica di associato o affiliato di altra organizzazione associata a CIPSI, esercita il diritto di voto in proprio e non è conteggiato ai fini della sommatoria, rispettivamente, degli enti associati o affiliati di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), o degli enti partecipanti di cui alla precedente lettera f).

#### **Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea è sovrana e delibera sulle materie di seguito indicate, oltre a quelle espressamente riservate per legge alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno e delibera sui seguenti argomenti:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) fissa il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - d) approva il bilancio preventivo e consuntivo e, quando ciò è obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sull'accettazione e sull'esclusione dei Soci, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - j) approva le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione ed i suoi indirizzi "politici - culturali";
  - k) discute e approva le relazioni consuntive del Consiglio di Amministrazione;
  - l) approva gli eventuali regolamenti dell'Assemblea e le relative modifiche;
  - m) approva il programma di lavoro proposto dal Consiglio;
  - n) stabilisce i criteri per la copertura delle spese di gestione e fissa l'ammontare delle quote associative e dei contributi da richiedere annualmente ai Soci;
  - o) delibera acquisti e vendita di immobili;
  - p) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno:

q) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. È facoltà dei soci, ottenere l'inclusione di argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, tramite richiesta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, al Consiglio di Amministrazione.

4. Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. In ogni caso, le delibere sono prese a maggioranza dei Soci presenti. In caso di parità di voti, l'Assemblea ordinaria e straordinaria, sarà subito chiamata a votare una seconda volta. Tutte le delibere, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità e le indicazioni del Consiglio di Amministrazione in fase di convocazione.

5. L'Assemblea, chiamata ad approvare il bilancio, deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno e, comunque, deve procedere alla relativa approvazione entro il 30 giugno di ogni anno.

#### L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e messa in liquidazione dell'Associazione;
- c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea per le modifiche statutarie, in prima convocazione, sono necessari la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In seconda convocazione, è necessaria la presenza della metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.

#### Convocazione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su propria iniziativa o allorché ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci.

2. La convocazione dei Soci per le assemblee ordinarie e straordinarie avviene mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta), a mezzo fax, o altro mezzo di comunicazione che ne consenta la tracciabilità dell'invio, da spedirsi almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora di convocazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. Colui che presiede l'Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell'Assemblea stessa.

4. Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente dell'associazione, che ne curerà la conservazione.

5. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per scritto dal Presidente del Socio ad un membro del suo Consiglio di Amministrazione o altro rappresentante all'uopo delegato.

#### Deleghe:

Una volta che CIPSI sarà regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale RETE ASSOCIATIVA, secondo quanto disposto dall'art. 41 comma 9 del D.lgs. n. 117, in deroga all'articolo 24 comma 3 del D. lgs. n. 117 stesso, ogni socio della Rete associativa non potrà ricevere più di 5 (cinque) deleghe, fermo il rispetto dei limiti individuati nell'art. 2732 cc, commi 4 e 5. Fino a tale iscrizione ogni socio non potrà ricevere, ai sensi del suddetto articolo 24 comma 3 del D.lgs n. 117 stesso, più di tre deleghe.

Un associato può delegare un altro associato a rappresentarlo solo mediante delega scritta.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le elezioni degli organi sociali sono normate da apposite procedure, in occasione di ogni seduta

elettorale direttamente dall'Assemblea, proposte dal Consiglio di Amministrazione. In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

## **Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto normalmente da tre fino a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra le persone indicate dai Soci. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno potere di rappresentanza generale e durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, in aggiunta ai membri eletti dall'Assemblea, altri esperti, i quali dotati di potere consultivo, avranno la facoltà di formulare nuove proposte da sottoporre al Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere, da scegliersi nel Consiglio stesso.

### **Compiti**

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea per legge e per Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione del CIPSI e provvede a:

- a) garantire l'esecuzione delle linee programmatiche e degli indirizzi politici approvati dall'Assemblea;
- b) approvare e presentare annualmente in Assemblea la relazione consuntiva sulla attività svolta, congiuntamente al Bilancio d'esercizio;
- c) redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- d) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- e) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- g) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- h) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- i) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione;
- j) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- k) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- l) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci e sulla loro cancellazione da presentare all'Assemblea dei Soci per approvazione;
- m) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci o membri del Consiglio di Amministrazione;
- n) redigere l'eventuale regolamento interno;
- o) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- p) irrogare le sanzioni disciplinari.
- q) costituire, allorché ne riscontri la necessità, Comitati di lavoro, Commissioni e Consorzi per studiare, gestire, supervisionare specifici progetti ed iniziative di interesse dell'associazione;
- r) provvedere al coordinamento politico ed alla vigilanza sugli indirizzi adottati dai Comitati di lavoro, dalle Commissioni e dai Consorzi indicati al precedente punto q).



## **Convocazioni e riunioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene faccia richiesta uno dei consiglieri. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in videoconferenza. Le convocazioni devono essere fatte dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente. Le convocazioni del Consiglio, salvo casi di urgenza non prevedibili, devono essere fatte con anticipo minimo di sette giorni, a mezzo comunicazione scritta, o posta telematica. L'ordine del giorno, se non compreso nella convocazione, dovrà pervenire comunque al domicilio dei Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo presiederà il Consigliere più anziano di età.
3. La partecipazione alle riunioni di Consiglio e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità e le indicazioni del Consiglio di Amministrazione stesso in fase di convocazione.
4. Le decisioni del Consiglio sono prese per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al candidato del socio o amico, che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
5. Delle riunioni e delle singole deliberazioni viene redatto processo verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione delle proprie delibere, può nominare un Direttore Generale o designare uno o più Consiglieri Delegati, attribuendo a ciascuno incarichi specifici. In tal caso, il Direttore Generale assume pari responsabilità degli amministratori, dell'organo di controllo ed eventuali certificatori legali dei conti, nel rispondere nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei Soci e dei terzi.
7. Il Direttore Generale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.
8. Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## **Art. 12 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, in sede negoziale e giudiziale, disgiuntamente con il Vice Presidente;
- b) convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- e) sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- f) esercita in via d'urgenza i poteri del Consiglio di Amministrazione, convocandolo tempestivamente per riferire sulle decisioni assunte e per ottenere la relativa ratifica.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

### **Art. 13 - COMITATI, COMMISSIONI E CONSORZI**

I Comitati di lavoro, le Commissioni ed i Consorzi, istituiti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla lettera q) dell'articolo 9, svolgono attività di studio, gestione e supervisione di specifici progetti, settori, servizi ed iniziative di interesse dell'associazione in conformità con gli specifici mandati operativi e gestionali attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Comitato, Commissione e Consorzio è presieduto da un coordinatore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, il quale sarà responsabile dell'osservanza e dell'attuazione del mandato ricevuto, nel rispetto delle linee dell'Associazione.

### **Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

### **Art. 15 - SEGRETARIO**

Il Segretario svolge i compiti a lui demandati dalla presidenza o dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro dei soci.

## **Art. 16 - IL TESORIERE ECONOMO**

Il Tesoriere Economo segue la gestione amministrativa e contabile dell'associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

## **Art. 17 - LIBRI SOCIALI**

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o di eventuali altri organi sociali;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117, se istituito.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

## **Art. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno solare.

Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio, elaborato dal Consiglio di Amministrazione viene presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci. A conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Le spese dell'Associazione sono coperte mediante:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea e contributi versati dai Soci;
- b) contributi pubblici e privati.
- c) entrate derivanti da attività dell'Associazione;
- d) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) versamenti volontari de;
- f) contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- g) azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- h) donazioni e lasciti;
- i) contributi di imprese e privati;
- j) rimborsi derivanti da convenzioni;
- k) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- l) ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 19 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa;
- b) dai conferimenti effettuati dai Soci fondatori;
- c) dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari dei Soci appositamente destinati dall'Assemblea ad incrementare il patrimonio;
- d) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti, pubblici e privati;
- e) dai proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Associazione, se non diversamente destinati dall'Assemblea che approva il bilancio annuale.

#### **Art. 20 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti ulteriori al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### **Art. 21 - CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una sanzione disciplinare definitiva, in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

#### **Art. 22 - MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con le maggioranze previste dall'articolo 10.

Le proposte di variazione dello Statuto devono pervenire ai Soci al più tardi quattro settimane prima dell'Assemblea convocata per l'adozione delle relative delibere.

#### **Art. 23 - DURATA**

La durata della presente Associazione è illimitata.

#### **Art. 24 - SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio di Amministrazione, con un voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei Soci.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico

nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

#### **Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

#### **Art. 26 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al Codice del Terzo Settore, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Ogni previsione del presente Statuto che presupponga necessariamente l'iscrizione dell'Associazione nella Sezione "Reti associative" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà efficace e pienamente operativa solo una volta che l'Associazione stessa abbia ottenuto tale iscrizione.

**Montagnana, 31 marzo 2023**